

## IL FUNZIONARIO DELEGATO

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Visto** l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Vista** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Vista** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 17/03/2017 prot. n. 30776, con la quale per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati gli importi come previsto dall'art. 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013;

**Considerato** che, entro il 30 settembre 2017, occorre definire lo schema di piano delle nuove rivendite ordinarie che si intendono istituire nel primo semestre 2018 nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

**Viste** le 8 proposte d'istituzione di nuova rivendita ordinaria, inoltrate all'Ufficio da soggetti interessati di cui:

**Considerato** che di queste:

- n° 1 nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), non soddisfa il requisito della distanza previsto dall'art. 2 co. 3 del DM 38/2013;
- n° 1 nel Comune di San Canzian d'Isonzo (GO), non soddisfa il requisito della distanza minima, previsto dall'art. 2 comma 2 del DM 38/2013;

- n° 1 nel Comune di Monfalcone non soddisfa né il requisito della distanza minima, né quello della redditività della zona, ai sensi dell'art. 2 comma 2 e 5 del DM 38/2013;
- n° 4, di cui una nel Comune di Trasaghis (UD), una nel Comune di Udine, una nel Comune di Pravisdomini (PN) ed una nel Comune di San Martino al Tagliamento (PN) riguardano proposte di istituzione di rivendite in zone nelle quali non sussistono reali esigenze di servizio;
- n° 1 nel comune di Capriva del Friuli, ricadente in una zona di rivendita vacante;

**Premesso** che le rivendite ancora vacanti non consentono di valutare le necessità di istituzione di nuove rivendite nelle relative zone;

**Tenuto conto** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da inserire nel piano da pubblicare entro il 31/10/2017 devono innanzitutto rispettare i parametri di distanza e di redditività di cui all'art. 2 del DM 38 del 2013

**Considerato** che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**Accertato** anche mediante appositi sopralluoghi, che nessuna delle segnalazioni pervenute nel primo semestre 2017 risponde ai suddetti requisiti

### **DISPONE**

che nell'ambito di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia non sussistono i presupposti per l'istituzione e la successiva assegnazione nel corso del 1° semestre 2018 di nuove Rivendite ordinarie di generi di monopolio.

Trieste, 4 ottobre 2017

*Il funzionario delegato*  
*(ai sensi del provv.to n. 18644 del 26/09/2017)*  
*dott.ssa Clara Bellon*  
F.to Bellon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993